

Rep.n. 64794

COMUNE DI FIRENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

CONTRATTO DI APPALTO

Appalto di servizi assicurativi – vari rischi: Polizza Incendio - Furto - Kasko
veicoli di amministratori e dipendenti - Lotto 4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) e questo giorno 7 (sette) del mese di agosto in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, posto in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dottoressa Carla DE PONTI, nata a Palermo il 30 settembre 1963, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Appalti e Contratti, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Signor Ranieri CHIEFFO, nato a Firenze il 20 maggio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Procuratore speciale della Società "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.", con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Codice Fiscale,

	Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n.	
	00818570012, REA 511469, Capitale Sociale Euro 2.031.456.338,00 inte-	
	ramente versato, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di U-	
	nipol Gruppo Finanziario S.p.a. e facente parte del Gruppo Assicurativo di	
	Unipol iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 - iscritta all'Albo delle	
	Imprese assicurative presso l'IVASS al n. 1.00006 del 03/01/2008, autoriz-	
	zato alla stipula del presente atto in forza di procura speciale conferitagli	
	con scrittura privata autenticata dal Dottor Andrea Forlani, Notaio in Bolo-	
	gna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, che trovasi allega-	
	ta ad atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Firenze Reperto-	
	rio n. 64792 del 7 agosto 2017, in corso di registrazione perchè nei termini,	
	e che il Sig. Ranieri CHIEFFO dichiara tuttora valida e mai revocata.	
	Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segreta-	
	rio Generale del Comune di Firenze sono certo;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale e Af-	
	fari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/04570 del 23 giu-	
	gno 2016, rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2016/DD/04778	
	del 4 luglio 2016, veniva indetta una procedura aperta per l'appalto dei	
	"Servizi assicurativi del Comune di Firenze - vari rischi - 7 lotti" per il perio-	
	do dal 31 luglio 2016-31 dicembre 2018;	
	- con la medesima determinazione si stabiliva di affidare i servizi stessi	
	mediante esperimento di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma.2	
	del D.Lgs. 50/2016;	

- in data 26 luglio 2016, come risulta da verbale di gara Rep. 64593 veniva proposta l'aggiudicazione, relativamente al lotto 4 - Polizza Incendio - Furto - Kasko Veicoli di amministratori e dipendenti", CIG 6730991D7A, in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/05323 del 26 luglio 2016, veniva approvata la proposta di aggiudicazione disposta con il sopraccitato verbale di gara ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, che aveva offerto sul premio lordo posto a base di gara, un ribasso pari al 30,77% (trenta virgola settantasette per cento);

- con la determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti n. 2016/DD/05353 del 28 luglio 2016, venivano assunti i relativi impegni di spesa e veniva dato avvio all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs 50/2016; fatto salvo l'esito positivo dei controlli sull'impresa aggiudicataria;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciali previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della susseguente narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente dell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti nella persona della Dottoressa Carla DE PONTI ed in esecuzione degli atti citati

	in premessa, affida a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, in persona del	
	Sig. Ranieri CHIEFFO, che accetta e si obbliga, l'appalto di "Servizi assi-	
	curativi -vari rischi: Polizza Incendio - Furto - Kasko Veicoli di amministra-	
	tori e dipendenti" per il periodo dal 31 luglio 2016 al 31 dicembre 2018,	
	con rateazione annuale, alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate	
	agli atti del Servizio Contratti e Appalti;	
	nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle parti, ne	
	costituisce parte integrante e sostanziale:	
	- Capitolato di gara (Polizza n. 0085.5134079.36 - polizza Incendio - Fur-	
	to - Kasko Veicoli di amministratori e dipendenti);	
	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs.	
	81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non si	
	ravvisano rischi di interferenza.	
	Il sig. Ranieri CHIEFFO, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio ogget-	
	to del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene su-	
	bordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente;	
	in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le pre-	
	stazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze	
	a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta	
	tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codi-	
	ce di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di	
	Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osser-	
	vare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codi-	

ce, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le parti concordano che l'importo complessivo presunto del presente appalto è fissato in Euro 10.875,00 (diecimilaottocentosettantacinque virgola zero zero centesimi)

Il pagamento del premio assicurativo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4 - sezione 2 - del Capitolato di gara (Polizza n. 0085.5134079.36).

ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

La regolazione del premio assicurativo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 5 - sezione 2 - del Capitolato di gara Capitolato di gara (Polizza n. 0085.5134079.36) a favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

ART. 4 - RIPETIZIONE E PROROGA TECNICA

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di affidare la ripetizione di servizi analoghi per una durata di 24 (ventiquattro) mesi, previa adozione di apposito atto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per un periodo massimo di giorni 120 (centoventi), agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi a semplice richiesta dell'amministrazione. Il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

ART. 5 – GARANZIE

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 4.517,48 (quattromilacinquecentodiciassette virgola quarantotto centesimi) viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 2017/50/2431104 emessa in Torino il 29 maggio 2017 da Società Reale Mutua di Assicurazioni.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, con nota prot. n. 208940 del 30 giugno 2017 che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nei Signori:

- Graziano CALOSI, C.F. CLSGZN62B01H875I;
- Oreste ANTONUCCI, C.F. NTRNST61C16A399Z;
- Michele FAVINO, C.F. FVNMHL57S30D612Y

le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso: UNIPOL BANCA S.P.A. IBAN: IT62V031270280200000024361.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato,

il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A." ha individuato i Signori Calosi Graziano, C.F. CLSGZN62B02H875I, Buonomini Alessandro, C.F.

BMNLSN65P07D656P, Chieffo Ranieri, C.F. CHFRNR61E20D612B quali Responsabili del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente i Sigg.ri Graziano CALOSI, Alessandro BUONOMINI e Ranieri CHIEFFO quali Responsabili del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà dette nomine con separato atto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune

	di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto	
	il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la	
	Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art.	
	91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	
	3) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A per l'Italia dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:	
	I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registrazione) e consequenziali sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 2) del D.P.R. 633/1972.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al medesimo decreto legislativo.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere otto e parte della seguente fino qui.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Polizza n° **0085.5134079.36**
Effetto: ore **24** del **31.07.2016**
Scadenza: ore **24** del **31.12.2017**
Rateazione: **ANNUALE**

Contraente: **COMUNE DI FIRENZE**
Codice fiscale: **01307110484**
Domicilio: **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1 - 50122 FIRENZE**

Rata da pagarsi alla firma della polizza:


Premio Netto CVT	Imposte	Totale
1.652,42	222,58	1.875,00

Rata successiva al 31/12/2016:

Premio Netto CVT	Imposte	Totale
3.965,83	534,17	4.500,00

Quota: UNIPOLSAI 100%

Dichiaro di aver ricevuto oggi 31/07/2016 l'importo totale di premio prima rata.


(Firma dell'Agente, Subagente, Esattore)

Sommario

Sommario	2
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Veicoli assicurati	4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	5
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori	5
Art. 3 – Durata del contratto	5
Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 5 – Regolazione del premio	6
Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione	7
Art. 7 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	7
Art. 8 – Oneri fiscali	7
Art. 9 – Foro competente	7
Art. 10 – Interpretazione del contratto	7
Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate	7
Art. 12 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	8
Art. 13 – Coassicurazione e delega	8
Art. 14 – Clausola Broker	9
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge	9
Art. 16 – Estensioni territoriali	9
Art. 17 – Recesso a seguito di sinistro	9
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi	10
Art. 19 – Rescindibilità annuale	10
Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	10
Art. 21 – Cauzione definitiva	10
Art. 22 – Posta Certificata	10
Art. 23 – Variazione del servizio	10
Art. 24 – Trattamento dati	10
SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI	11
Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 2 – Prestazioni aggiuntive	11
SEZIONE 4 – ESCLUSIONI	12
Art. 1 – Eventi esclusi	12
SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI	13
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro	13
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno	13
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno	13
Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno	13
Art. 5 – Mandato dei periti	14
Art. 6 – Identificazione dei veicoli	14
Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo	14
Art. 8 – Riparazioni	14
Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 10 – Rinuncia all'azione di surroga	15
Art. 11 – Pagamento del sinistro – gestione della franchigia	15
SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	16
Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio	16
Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti	16
Art. 3 – Riparto di coassicurazione	17
Art. 4 – Disposizione finale	17

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
Danno Parziale :	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale :	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: -Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato; -ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Veicolo :	Veicoli in genere di proprietà degli Amministratori (ovvero sindaco, giunta e Consiglieri), del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti (compresi i lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 della legge 30/2003) dell'Ente e/o familiari o conviventi con i quali il dipendente costituisce famiglia di fatto.
------------------	---

Art. 2 – Veicoli assicurati

Veicoli in genere, di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Direttore Generale/Segretario e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto; utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Ai sensi dell'Art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 l'Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo o a seguito di recesso per sinistro previste nella presente polizza.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore,

per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate **entro 60 giorni** dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo **entro 120 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere **pagate nei 60 giorni** successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con polizza elettronica certificata od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 10 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/12 ed al 30/06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica,
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito),
- importo liquidato o posto a riserva.

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 13 – Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 - Clausola Broker

Alla Società AON S.p.A. in è affidata l'assistenza nella gestione e nell'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs 209/2005, salvo annullamento e/o revoca della aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 3987/2016.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, **del 3%**. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi membri dell'Unione Europea e per i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.

Art. 17 – Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere, alla prima scadenza utile, da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) 6730991D7A.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 – Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 20 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 – Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 22 – Posta Certificata

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri.

Art. 23 – Variazione del servizio

L'Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

Art. 24 – Trattamento dati

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss. mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), salvo quanto previsto al successivo punto 4 dell'Art. 1 Eventi Esclusi Sezione 4, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- e) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- f) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art. 1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art. 1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

SEZIONE 4 – ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:

1. da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto;
2. si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
3. da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. da dolo del Contraente e dell'Assicurato, nonché i danni ai veicoli conseguenti a violazione accertata del Codice della Strada;
5. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
6. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
7. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
8. da guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
9. dalle cose/animali trasportate.

SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente e dichiarazione dello stesso che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo veicolo (ARD).

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo del veicolo e di tutte le sue parti.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art. 6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/amministratore/Sindaco revisore autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. dati identificativi del mezzo (targa e modello).

Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art. 10 – Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

Art. 11 – Pagamento del sinistro – gestione della franchigia

La Società provvederà alla liquidazione del sinistro al proprietario del veicolo danneggiato al lordo della franchigia prevista in polizza per gli eventi assicurati.

La Società al termine di ogni annualità assicurativa provvederà a richiedere all'Ente contraente il rimborso dell'importo delle franchigie relative ai sinistri pagati nel corso dell'annualità medesima, mediante emissione di apposito documento riportante:

- data del sinistro
- nominativo della controparte
- importo liquidato
- data di pagamento
- importo recuperato

L'Ente contraente sarà tenuto ad effettuare tale pagamento nel termine di 30 giorni dalla richiesta della Società.

SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Veicoli in genere, di proprietà dei dipendenti, degli Amministratori, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Direttore Amministratori e/o loro familiari o conviventi con i quali costituiscono famiglia di fatto;

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	10.000,00
Numero amministratori e dipendenti autorizzati	N.	300
Premio minimo lordo annuo comunque acquisito	€	4.500,00
Premio lordo annuo per ogni dipendente eccedente quelli preventivati (che in nessun modo potrà essere superiore a quello applicato per il calcolo del premio anticipato)	€	15,00

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	3.965,83.=
Imposte	€	534,17.=
TOTALE	€	4.500,00.=

Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3-Art. 1 Lettera a)	Somma assicurata	==
Sezione 3-Art. 1 Lettera b), c), d), e)	Somma assicurata	200,00=
Sezione 3-Art. 1 Lettera f)	500,00=	==
Sezione 3-Art. 1 Lettera c) Mancato uso	500,00=	==
Sezione 3-Art. 2 Lettera a) Soccorso stradale	250,00=	==
Sezione 3-Art. 2 Lettera b) Sostituzione vettura	250,00=	==
Sezione 5-Art. 4 Danno parziale	75% del valore	==

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione **NON OPERANTE**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

La presente polizza è stata emessa in tre esemplari ad un solo effetto a Firenze il giorno 26 luglio 2016 e formano parte integrante della polizza n° 18 fogli dattiloscritti.

Il Contraente
IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
(Dott.ssa Carla De Ponti)

UnipolSai S.p.A.
DIVISIONE LA FONDARIA

Ai sensi degli artt. N. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 17 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale	Recesso a seguito di sinistro
Art. 2 - Sezione 5 Gestione dei sinistri	Esagerazione dolosa del danno
Art. 4 - Sezione 5 Gestione dei sinistri	Procedura per la valutazione del danno
Art. 5 - Sezione 5 Gestione dei sinistri	Mandato dei periti

Il Contraente

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
(Dott.ssa Carla De Ponti)